



Programmi Urbanistici - Edilizi

P.G.N.: 51209 / 2005

N.O.d.G.: 63 / 2005

N. Archivio: 19

Data Seduta 15/03/2005

Data Seduta Consiglio: 21/03/2005

Data Pubblicazione: 23/03/2005

Data Esecutività: 02/04/2005

Oggetto: MISURE NORMATIVE URGENTI: ADOZIONE DI VARIANTE NORMATIVA AL VIGENTE PRG '85. VARIANTE AL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO - PRIMA PARTE - NORME DI PRINCIPIO.

Delibera senza parere contabile

- Delibera di Consiglio -

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso:

che il nuovo Regolamento Edilizio (RE) - Norme di Principio (O.d.G. n. 107/2003 e OdG n.199/2003) e Norme di Dettaglio (Progr. n. 104/2003 e Progr. n.166/2003) - nonché la variante di adeguamento delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del vigente PRG (OdG n.80/2004), derivante dal necessario coordinamento tra RE e PRG, sono rispettivamente entrati in vigore in data 1 luglio 2003 (fatte salve le parti che hanno modificato norme precedentemente contenute nel PRG), ed il 14 aprile 2004, data di efficacia della variante di adeguamento, approvata con O.d.G. n. 80 del 18 marzo 2004;

che l'applicazione della nuova disciplina in materia edilizia ed urbanistica deve essere costantemente oggetto di monitoraggio, al fine di correggerne gli esiti che si rivelino in contrasto con gli obiettivi della qualità dell'abitare e della realizzazione di un ambiente urbano di qualità - sia sotto il profilo dell'assetto urbano, che sanitario ed ambientale - che il Programma di Mandato 2004 - 2009 pone tra le priorità da perseguire con appropriate azioni amministrative, fermi restando la conferma e il perseguimento del principio della semplificazione del procedimento e della integrazione tra normativa edilizia e pianificazione;

Considerato:

che si sono riscontrati casi concreti nei quali il risultato finale sul territorio non ha corrisposto agli obiettivi sopra indicati;

che, pertanto, il monitoraggio dell'applicazione concreta della innovata disciplina degli interventi edilizi, la verifica dei risultati - anche attraverso la partecipazione dei cittadini e dei Quartieri - e il dibattito (non solo tecnico) che si è sviluppato relativamente a diversi temi hanno evidenziato l'urgenza di intervenire con alcune modifiche normative;

che, peraltro, occorre tenere conto del processo già avviato per l'adozione del

Piano Strutturale Comunale, cui la L.R. n. 20/00 demanda, tra gli altri, il compito di definire le caratteristiche urbanistiche e funzionali degli ambiti del territorio comunale, individuati secondo quanto disposto dall'allegato alla legge, stabilendone i relativi requisiti prestazionali e definendo le trasformazioni che possono essere attuate con intervento diretto, in conformità alla disciplina generale del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

Dato atto:

che saranno pertanto demandate al RUE la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione, nonché delle destinazioni d'uso;

che l'attuale fase di monitoraggio - fatta salva la necessità di modifiche normative urgenti - deve proseguire proprio allo scopo della verifica delle norme di futura trasposizione all'interno del nuovo strumento regolamentare, ed in particolare delle norme e dei requisiti tecnici, dettati per la qualità dell'ambiente urbano e per la qualità dell'abitare;

Valutato che, in ragione degli effetti indesiderati particolarmente avvertiti sul territorio, i temi emersi a tutt'oggi attengono a:

a) Norme la cui applicazione complessivamente incide sui volumi, sulla densità e sulle caratteristiche architettoniche degli oggetti edilizi.

Allo scopo di contrastare il peggioramento della qualità dell'abitare nel tessuto urbano esistente avvertito a seguito delle innovazioni apportate col nuovo RE, sono stati individuati i seguenti obiettivi:

revisione della disciplina della superficie accessoria, allo scopo di tutelare le caratteristiche architettoniche e di qualità degli immobili nonché di contenere l'incidenza di tali superfici sul loro valore di mercato;
revisione della disciplina di recupero dei volumi esistenti (REV), modalità di intervento da considerarsi alternativa ad interventi di nuova costruzione fuori sagoma, e revisione della disciplina degli ampliamenti "una tantum";
revisione della disciplina dell'altezza dei fabbricati e delle distanze minime tra edifici, nonché della disciplina della cessione di cubatura, al fine di evitare, da un lato, peggioramenti di qualità del tessuto urbano, dall'altro, incrementi incongrui della densità edilizia.

b) Norme relative alla dotazione di parcheggi, per i riflessi che un corretto adeguamento dell'offerta alla domanda porta sulla circolazione ed in generale sulla vivibilità urbana, anche sotto il profilo ambientale.

Allo scopo, è stata individuata come prioritaria la disciplina dei parcheggi al diretto servizio delle nuove costruzioni e degli interventi di ristrutturazione globale, avvalendosi di tutti gli strumenti giuridici ammessi dal vigente quadro normativo, anche in rapporto all'effettivo numero di unità immobiliari.

c) Norme di adeguamento e coordinamento della disciplina di Regolamento Edilizio a quella del Regolamento del verde.

Allo scopo, è stata individuata come prioritaria una tutela più adeguata del verde esistente in rapporto agli interventi edilizi.

d) Norme di principio e di dettaglio che disciplinano la qualità dell'abitare in relazione all'uso residenziale.

E' stata individuata come prioritaria la revisione delle norme di principio e dei requisiti cogenti che influiscono direttamente sul possibile utilizzo di porzioni di immobili esistenti ai fini abitativi, allo scopo di elevare i livelli di qualità dell'abitare.

e) Norme che ammettono la possibilità di cambio d'uso senza opere verso usi abitativi in zone non destinate dal PRG alla residenza.

Si è ritenuto che l'eventuale riuso di tali aree non possa collocarsi al di fuori di una attenta azione pianificatoria dell'Amministrazione e vada

analizzato in sede di nuova strumentazione ex L.R. 20/2000 (PSC e RUE), allo scopo di perseguire il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano e una equilibrata integrazione tra le diverse funzioni.

f) Norme che disciplinano la modalità di verifica delle categorie di classificazione negli edifici di valore storico.

La L.R. n. 20/2000 demanda al PSC l'individuazione degli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale e la definizione degli interventi ammissibili nonché l'individuazione delle parti di tessuto storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici, culturali e testimoniali e al POC la disciplina degli interventi diretti. Pertanto, si ritiene che la verifica delle attuali categorie di classificazione debba opportunamente essere demandata alla nuova strumentazione urbanistica in corso di elaborazione, per garantire uniformità di regole e di criteri.

Dato atto che, più in dettaglio, il provvedimento in oggetto modifica, per fornire risposte adeguate ai temi emersi, le norme urbanistiche ed edilizie di seguito indicate:

La Superficie accessoria (Sa)

(articoli 11, 12, 13, 14, 15, 19 e 40 del Regolamento Edilizio - Norme di principio)

Viene introdotta una nuova disciplina della superficie accessoria fuori terra in grado di contrastare fenomeni di suo utilizzo in maniera impropria, in particolare, nel caso delle cantine, dei sottotetti, dei balconi, delle logge, consentendo la realizzazione delle cantine nei soli piani interrati e seminterrati e prevedendo dei limiti di superficie per balconi, terrazze, e nei casi di ristrutturazione (interventi RE4). In particolare, i lastrici solari - che oggi non costituiscono superficie di alcun tipo anche qualora risultino svolgere funzione di terrazze a livello ad uso esclusivo di una singola unità immobiliare - stanno condizionando, per le ragioni evidenziate, la progettazione di tanti interventi di nuova costruzione, anche all'interno dei piani particolareggiati. Essi vanno allora opportunamente collocati, in ragione della loro fruibilità, nell'ambito della Sa e assoggettati a precise limitazioni.

Gli interventi di recupero dei volumi esistenti (REV)

(articolo 16 del Regolamento Edilizio - Norme di principio)

L'intervento di recupero dei volumi esistenti (REV) è stato introdotto nella disciplina edilizia con il nuovo RE (con esclusione, ovviamente, delle zone produttive) e consente, negli immobili non storici, il recupero di Su all'interno della sagoma planovolumetrica, unicamente sulla base del rispetto dei requisiti tecnici cogenti, senza verifica della capacità edificatoria del lotto di riferimento. Questa tipologia di intervento è valutata comunque positivamente e di possibile futura prospettiva, nell'ambito della nuova strumentazione ex L.R. 20/2000, in corso di elaborazione. Si ritiene, però, opportuno, al fine di rientrare nello "spirito" della norma che disciplina l'intervento REV, introdurre alcune condizioni ulteriori, allo scopo di eliminare problematiche che si sono evidenziate in sede applicativa. In particolare, si ritiene che, a fronte di un intervento di recupero dei volumi esistenti - che costituendo intervento di ristrutturazione globale non può prevedere, in ampie porzioni degli immobili, esclusivamente interventi di semplice manutenzione, non possa essere consentita, né contestualmente né successivamente ad esso, la possibilità di incrementi "una tantum" di Su, debba essere garantita la dotazione richiesta di parcheggi pertinenziali (P3).

L'altezza di ciascuna fronte del fabbricato

(articolo 22 del Regolamento Edilizio - Norme di principio)

Questa norma, oggetto di modifica rispetto al Regolamento Edilizio precedente, deve essere nuovamente modificata, nel senso che l'altezza di ciascuna fronte sia riferita alla quota del terreno nella sua situazione attuale e non di progetto, al contrario della norma vigente. E' in atto infatti un'applicazione distorta - innalzamenti anomali delle quote di progetto dei terreni rispetto alle situazioni attuali - che produce anch'essa peggioramenti evidenti della

qualità del tessuto urbano.

Le distanze minime tra edifici

(articolo 34 del Regolamento Edilizio - Norme di principio)

L'introduzione nel RE della nuova disciplina del fronteggiamento, che consente di misurare la distanza tra gli edifici considerando solo i fronti degli stessi in luogo dei fabbricati nel loro complesso, sta rendendo possibili interventi in precedenza non consentiti. Il risultato derivante dalla nuova disciplina è quello di incrementi locali della densità edilizia e conseguente drastico peggioramento della qualità urbana. Risulta pertanto indispensabile il ripristino della norma previgente.

I parcheggi pertinenziali P3

(articoli 62, 67 e 68 del Regolamento Edilizio - Norme di principio)

Il vigente PGTU afferma che "per dotare la Città di un adeguato sistema di parcheggi, pubblici e privati, occorre avvalersi di tutti gli strumenti giuridici e tecnici ammessi dal vigente quadro normativo" e tra i propri obiettivi ha riconosciuto di importanza fondamentale quello della sosta e dei parcheggi, per i riflessi che un corretto adeguamento dell'offerta alla domanda porta sulla circolazione ed in generale sulla vivibilità urbana anche sotto il profilo ambientale.

I risultati effettivi di molti interventi edilizi evidenziano attualmente la necessità di richiedere la realizzazione di una dotazione molto più consistente di parcheggi pertinenziali rispetto a quella attuale (in accordo con la legislazione nazionale, che fissa dei limiti "minimi"), in particolare per gli usi U1 - residenza - e U2 - direzionale, ecc., per fornire una risposta più congrua rispetto al fabbisogno effettivo. Si evidenzia che i parcheggi pertinenziali P3, necessari a dare risposta adeguata al fabbisogno di sosta agli utilizzatori dei singoli immobili, al contrario di quelli pubblici P1, sono esclusi dalla possibilità di monetizzazione e sono da ricavarsi obbligatoriamente all'interno dell'area di intervento.

Il considerevole aumento del numero di veicoli posseduti per nucleo familiare e di interventi di nuova costruzione con forte presenza di monolocali, rende necessario, nel caso di interventi di nuova costruzione NC e di tipo REV, l'introduzione dell'obbligo di realizzazione di posti auto anche in rapporto all'effettivo numero di unità immobiliari.

L'incremento della dotazione richiesta e l'impossibilità della sua monetizzazione può poi agire positivamente nel caso di interventi di riuso di immobili esistenti, evitando di gravare sulle aree destinate alla pubblica mobilità.

Norme per la tutela del verde in rapporto agli interventi edilizi

(articolo 26, 107, 109, 112 e 113 del Regolamento Edilizio - Norme di principio)

E' necessario adeguare e precisare le norme vigenti su diversi fronti, in accordo con il Regolamento del verde vigente, al fine di una migliore e più puntuale tutela delle alberature esistenti, anche con indicazioni finalizzate alla prevenzione di situazioni non opportune determinate da nuovi impianti in condizioni non idonee.

Ampliamenti "una tantum" per gli edifici classificati di categoria 2b

all'esterno del centro storico, non compresi in zona omogenea F e G

(articolo 17 del Regolamento Edilizio - Norme di principio e articoli 41, 46, 51, 52, 57, 58 e 60 delle Norme di Attuazione)

Gli edifici di categoria 2b (ristrutturazione edilizia con vincolo parziale)

sono sempre stati, nel corso degli anni, oggetto di dibattito circa

l'opportunità o meno di consentire, relativamente agli stessi, incrementi "una

tantum" della superficie utile esistente. Da tale possibilità, oggi consentita,

sono ovviamente esclusi gli edifici esistenti in zona A (centro storico),

all'interno della quale tali incrementi non sono comunque normativamente

ammissibili. Si ritiene opportuno, in anticipazione della nuova strumentazione

ex L.R. 20/2000 (PSC) in corso di elaborazione, nell'ambito della quale gli

edifici sottoposti a disciplina di conservazione saranno oggetto di verifica

puntuale su tutto il territorio comunale, ancora nell'ottica del perseguimento

di una migliore qualità del tessuto urbano, estendere, in particolare nelle

zone private, l'esclusione dall'applicabilità dell'una tantum anche per gli edifici di categoria 2b.

Ampliamenti "una tantum" per gli edifici monouso
(articoli 51, 52, 57 e 58 delle Norme di Attuazione)

Nelle zone residenziali R1, R2, R6, R7, gli edifici con destinazione diversa da quella residenziale esistenti al 18 luglio 1986, non soggetti a disciplina di conservazione, costituiti da una sola unità immobiliare e contenenti una sola destinazione d'uso (unità produttive, commerciali o di servizio), insistenti su un proprio lotto di pertinenza autonomo, possono beneficiare di un incremento "una tantum" della Su esistente pari al 20%. Nei casi in oggetto l'effetto combinato di "una tantum" e dell'introduzione massiccia di superfici accessorie dimostra di poter produrre risultati disarmanti. Si ritiene che l'una tantum per questo tipo di edifici debba essere ricondotta alla casistica generale (in pratica al 10%).

Ampliamenti "una tantum" in zona produttiva di completamento
(articolo 60 delle Norme di Attuazione)

Si ritiene opportuno, al fine di evitare incrementi anomali degli indici effettivi di utilizzazione fondiaria dei lotti produttivi di completamento P1, P2, introdurre un ulteriore parametro, oltre a quello già presente, del rapporto di copertura che non può superare il 70%. Il parametro ulteriore rispetto al quale si ritiene necessaria l'introduzione di limitazioni è quello dell'indice di utilizzazione fondiaria Uf.

La verifica delle categorie di classificazione negli edifici di valore storico
(articolo 72 delle Norme di Attuazione)

In sede di adeguamento delle NdA al nuovo Regolamento Edilizio fu introdotta, a titolo sperimentale, una norma che cercava di mettere sullo stesso piano operativo la verifica delle categorie di classificazione degli edifici sottoposti a disciplina di conservazione del centro storico (zona omogenea A) e di quelli esterni a tale zona. Tale norma non ha dato gli esiti attesi e sono in atto tentativi impropri di applicazione della stessa. Come già evidenziato, in anticipazione rispetto alla nuova strumentazione ex L.R. 20/2000 (PSC) in corso di elaborazione, nell'ambito della quale gli edifici sottoposti a disciplina di conservazione saranno oggetto di verifica puntuale su tutto il territorio comunale, ancora nell'ottica del perseguimento di una migliore qualità del tessuto urbano, si ritiene opportuno eliminare la norma in questione.

Il cambio di destinazione d'uso senza opere
(articolo 83 delle Norme di Attuazione)

Va eliminata la possibilità del suo utilizzo per le zone di completamento industriale P1, P2 e P3 localizzate nel territorio compreso tra centro storico e complanare urbana (tangenziale). L'articolo 83, pensato per disciplinare il cambio d'uso senza opere, in precedenza non normato dalle NdA e per risolvere problematiche di riutilizzo degli immobili esistenti, viene oggi utilizzato anche in maniera assolutamente impropria, attraverso interventi di nuova costruzione previa demolizione dell'esistente, verso l'uso residenziale. L'eventuale riuso di tali aree non può collocarsi al di fuori di una attenta azione pianificatoria dell'Amministrazione e va analizzato in sede di nuova strumentazione ex L.R. 20/2000 (PSC).

La cessione della capacità edificatoria
(articolo 84 delle Norme di Attuazione)

Anche questa norma, introdotta in sede di adeguamento al nuovo Regolamento Edilizio, necessita di precisazioni che la riconducano in maniera più esplicita a dare risposta alle situazioni per le quali era stata pensata, evitandone l'applicazione impropria. Di fatto la sua applicazione va circoscritta ai soli lotti tra loro adiacenti.

Dato atto che, inoltre, al fine di introdurre ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni, il provvedimento in oggetto modifica le disposizioni degli articoli 37, 94 e 122 e introduce l'art.97 bis del Regolamento Edilizio - Norme

di principio;

Considerato che le modifiche normative in precedenza elencate ed esplicitate in dettaglio nella Relazione Tecnica allegata quale parte integrante al presente provvedimento, pur trattando una materia organica, necessitano di una traduzione formale in due distinti provvedimenti di competenza consiliare, ivi assunti contestualmente:

un provvedimento di variante normativa al PRG vigente, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
un provvedimento di variante al vigente Regolamento Edilizio - Norme di principio.

Dato atto che le modifiche relative al Regolamento Edilizio - Norme di dettaglio sono oggetto di apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale, P.G. n. 51199/2005;

Ritenuto opportuno prevedere una adeguata disciplina transitoria, con particolare riferimento alle norme di attuazione del PRG, relativa ai procedimenti in corso alla data di adozione della variante normativa nonché all'attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana ex OdG n. 70/97 risultati ammessi all'iter di approvazione tramite procedura di Accordo di Programma e ai Programmi di Riqualificazione Urbana ex OdG n.136/2001, approvati con Decreto del Presidente della Provincia di Bologna n. 208545 del 9 dicembre 2003, pubblicato sul BUR n. 195 del 24 dicembre 2003, fermo restando per i procedimenti avviati nei tempi successivi l'effetto di salvaguardia delle stesse - che si produrrà a partire dalla data di adozione del provvedimento;

Dato atto che le modifiche al Regolamento Edilizio - Norme di principio, oggetto del presente provvedimento, entreranno in vigore il giorno 11 aprile 2005, fatta salva la disciplina transitoria relativa ai procedimenti in corso alla data di loro approvazione, nonché all'attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana ex OdG n. 70/97 risultati ammessi all'iter di approvazione tramite procedura di Accordo di Programma e ai Programmi di Riqualificazione Urbana ex OdG n.136/2001, approvati con Decreto del Presidente della Provincia di Bologna n. 208545 del 9 dicembre 2003, pubblicato sul BUR n. 195 del 24 dicembre 2003;

Ritenuto che la previsione di tale disciplina transitoria trovi motivazione da un lato, nei criteri di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa per i procedimenti relativi all'attività edilizia già avviati alla data di adozione della presente variante normativa al PRG e di approvazione della presente variante normativa al RE, in analogia a quanto disposto con disposizione transitoria dall'art. 38 della L.R. n. 31/2002, dall'altro nella tutela dell'affidamento dei soggetti attuatori che hanno sottoscritto accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m. e i. e dell'art.18 della L.R. 20/00, ai fini della determinazione del contenuto dei provvedimenti attuativi dei Programmi di Riqualificazione Urbana di cui all'OdG n. 70/1997 e all'OdG n. 136/2001, anche alla luce della disposizione del comma 4 del citato art. 11, come novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 pubblicata in G.U. 21/2/2005 n. 42;

Dato atto:

che il contenuto delle "misure normative urgenti" è stato portato a conoscenza degli Ordini professionali, Collegi, Associazioni e gli stessi hanno portato osservazioni alla bozza loro presentata, ed in particolare sono state richieste puntualizzazioni e chiarificazioni al testo presentato delle quali si è tenuto conto nella redazione definitiva;

che il provvedimento di variante normativa al vigente PRG, non incidente sul dimensionamento del piano approvato, è predisposto ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli elaborati costituenti parte integrante del presente provvedimento, di seguito elencati:
Relazione tecnica illustrativa (All.A),
Misure normative urgenti: variante normativa al vigente PRG '85 - Norme di Attuazione (All.B)
Misure normative urgenti: variante al vigente Regolamento Edilizio - Parte prima - Norme di principio (All.C)

Visti, in atti, i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dalla Azienda USL Città di Bologna e dall'ARPA - Sez. Provinciale di Bologna;

Visto l'art. 41 della L.R. n. 20/2000, così come modificato ed integrato con L.R. 16 novembre 2000, n. 34;

Vista la L.R. 25 novembre 2002 n. 31 ed, in particolare, l'art. 39 "Adeguamento del Regolamento Edilizio comunale";

Visti, in atti, i pareri espressi dai Quartieri cittadini, tutti favorevoli ai contenuti delle misure normative urgenti di cui in premessa;

Visti gli atti d'ufficio;

Sentita la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;

Sentita la Commissione Consiliare competente;

Dato Atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Programmi Urbanistici-Edilizi;

Su proposta del Settore Programmi Urbanistici-Edilizi - Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità;

DELIBERA

di adottare, ai sensi dell'art. 15 commi 4 e 5 della Legge Regionale n. 47/78 e successive modificazioni e integrazioni, come consentito dall'art. 41, 4° comma della Legge Regionale n.20/2000, come modificato dalla L.R. n. 34/00, la variante normativa al PRG vigente di cui in premessa, costituita dalla Relazione e dall'elaborato "Misure normative urgenti: variante normativa al vigente PRG '85 - Norme di Attuazione", contenente le modifiche alle vigenti N.d.A., allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il testo delle norme ivi contenute sostituisce - in parte qua - il testo vigente;

di dare atto che le disposizioni sopra richiamate prevedono una adeguata disciplina transitoria, relativa ai procedimenti in corso alla data di adozione della presente variante normativa al PRG nonché all'attuazione dei Programmi di Riqualficazione Urbana ex OdG n. 70/97 risultati ammessi all'iter di approvazione tramite procedura di Accordo di Programma e all'attuazione dei Programmi di Riqualficazione Urbana ex OdG n.136/2001, approvati con Decreto del Presidente della Provincia di Bologna n. 208545 del 9 dicembre 2003, pubblicato sul BUR n. 195 del 24 dicembre 2003, fermo restando per i procedimenti avviati nei tempi successivi l'effetto di salvaguardia delle stesse - che si produrrà a partire dalla data di adozione del presente provvedimento;

di approvare, altresì, la novella di modificazione di disposizioni contenute in alcuni articoli del Regolamento Edilizio - Norme di Principio, allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il testo delle norme ivi contenute sostituisce - in parte qua - il testo vigente;

di dare atto che la novella di cui al punto 3 entrerà in vigore il giorno 11 aprile 2005, fatta salva la disciplina transitoria relativa ai procedimenti in corso alla data di sua approvazione nonché all'attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana ex OdG n. 70/97 risultati ammessi all'iter di approvazione tramite procedura di Accordo di Programma e l'attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana ex OdG n.136/2001, approvati con Decreto del Presidente della Provincia di Bologna n. 208545 del 9 dicembre 2003, pubblicato sul BUR n. 195 del 24 dicembre 2003.

FIRMATO: